

DR. MARION WESTPFAHL
(bis 2023)

DR. h. c. KARL-HEINZ SPILKER
(bis 2011)

DR. ULRICH WASTL
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
THOMAS LAU

DR. PHILIPPE LITZKA
DR. MARTIN PUSCH, LL.M.

NATA GLADSTEIN
PHILIPP SCHENKE
JULIAN KÖCK

WIDENMAYERSTRASSE 6
80538 MÜNCHEN
TELEFON 0 89 / 29 03 75 0
TELEFAX 0 89 / 29 03 75 21

München, 7 novembre 2025
1064/25 UW/PS

AG MÜNCHEN, PR 2421

www.westpfahl-spilker.de

Diocesi di Bolzano-Bressanone

Sintesi della nostra analisi di processo del 31.10.2025 sulla gestione del caso don Carli dopo il 20.01.2025.

I.

Contesto e incarico

Il 22.09.2025 siamo stati incaricati dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone di condurre l'analisi e la valutazione della procedura tenuta in relazione al trasferimento di don Carli, programmato ma alla fine non effettuato, in qualità di aiuto nell'unità pastorale Alta Val Pusteria.

Il nostro incarico non comprende una nuova valutazione di contenuto o peritale complessiva del caso in sé, bensì una valutazione dei processi decisionali. Sulla base di tale analisi devono essere sviluppate raccomandazioni concrete per il miglioramento, la trasparenza e la sensibilizzazione dei futuri processi decisionali.

II.

**Valutazione sostanziale sul caso don Carli dal nostro rapporto
del 20.01.2025**

La gestione del caso don Carli mostra, prima del 20.01.2025, diversi deficit rilevanti. In particolare, proprio in questo caso, in coloro che hanno responsabilità di governo si è ripetutamente manifestato il seguente modello:

BANKVERBINDUNGEN

COMMERZBANK MÜNCHEN
BLZ 700 800 00 KONTO 319 445 000
IBAN: DE8770080000319445000
SWIFT/BIC: DRESDEFF700

STADTSPARKASSE MÜNCHEN
BLZ 701 500 00 KONTO 1003 7014 46
IBAN: DE1770150001003701446
SWIFT/BIC: SSKMDEMMXXX

Nella questione del reinserimento di un (presunto) autore di abusi, si sarebbe di regola trattato di valutare il rapporto tra la tutela di possibili persone offese in futuro e gli interessi del presbitero accusato. Una tale ponderazione, tuttavia, proprio in questo caso non è documentata.

A nostro avviso, in presenza di un accertamento giudiziale definitivo del fatto, avrebbe dovuto avere sempre la priorità la tutela di ulteriori potenziali vittime. Anche in presenza di soli elementi di sospetto, la gravità delle accuse e la densità degli indizi avrebbero dovuto essere obbligatoriamente considerate nella decisione di misure di prevenzione. In una pluralità di casi esaminati – come nella gestione del caso don Carli prima del 20.01.2025 – non è riconoscibile che tale ponderazione sia mai stata fatta. Ciò evidenzia un deficit fondamentale nella consapevolezza della necessaria attribuzione di priorità agli interessi delle persone offese.

III.

Valutazione della gestione del caso don Carli dopo il 20.01.2025

- La nostra constatazione di fondo è che – a prescindere dai rispettivi contributi individuali alla causa – sussiste un **fallimento complessivo multicausale e sistematico**, sia da parte dei singoli coinvolti sia degli organismi rilevanti, nella misura in cui abbiano potuto influire sul processo.
- In altri termini: **non ha fallito una sola persona**. **Molti** hanno partecipato a questa decisione non giustificabile. Ognuno/a ha commesso errori che hanno poi reso possibili le singole decisioni erronee. Per questo occorre un riconoscimento di colpa nella “forma del noi”. A nostro giudizio, ciò è avvenuto. Ora si tratta di imparare dagli errori e di proseguire con coerenza la strada intrapresa.
- L'errore capitale: la **prospettiva delle persone offese** è stata completamente esclusa; **non vi è stata alcuna partecipazione istituzionalizzata e indipendente di queste persone**.
- Inoltre va rilevato che all'interno della Diocesi **strutture decisionali e di comunicazione essenziali hanno fallito**. Tra le persone chiamate ad agire e gli organismi coinvolti è mancato un coordinamento significativo. Le informazioni non sono state trasmesse in modo conseguente e l'aspettativa che “gli altri” avrebbero preso la decisione giusta ha condotto di fatto a **una diffusione della responsabilità**. Al contempo, tale diffusione di responsabilità fa sì che, a posteriori, i soggetti coinvolti sottovalutino il proprio contributo al nesso di causalità, per quanto piccolo possa essere, e attribuiscano la responsabilità agli altri o al “sistema”. Il risultato della nostra analisi mostra invece che sussiste un **fallimento complessivo** e che, pertanto, **l'azione di ciascuno è parte del “sistema”**.

- Il caso don Carli mette così in luce non solo decisioni individuali erronee, ma soprattutto **debolezze sistemiche**: mancanza di trasparenza, percorsi decisionali poco chiari, controllo interno insufficiente e fino ad oggi il mancato ancoraggio istituzionale della prospettiva delle persone offese.
- Per un'elaborazione credibile e per la prevenzione di futuri casi è necessario quindi un **riassetto strutturale** conseguente, che preveda competenze chiare, processi decisionali indipendenti e un coinvolgimento vincolante delle persone offese.
- Sul piano personale va precisato: **non abbiamo rinvenuto elementi** che facciano pensare che tutto ciò sia avvenuto in malafede o addirittura per volontà di occultare. Le persone che abbiamo interpellato hanno piuttosto riconosciuto i deficit menzionati.

IV. Raccomandazioni

- Un **Consiglio delle persone offese** indipendente, o una struttura comparabile e affidabile che le coinvolga, deve compartecipare in modo vincolante alle decisioni concrete.
- **Regole procedurali** per la gestione dei casi di (sospetto di) abuso e nei confronti di accusati e autori del fatto.
- Le decisioni devono fondarsi **non** su convinzioni personali, **ma su considerazioni documentate** e orientate alla **prevenzione**.
- Al Comitato di esperti e al Gruppo guida va conferito un **mandato chiaro** e, a partire da questo, vanno coinvolti **obbligatoriamente**.
- Un **Responsabile d'intervento** indipendente, oppure un organismo comparabile, deve essere nominato/insediato al più presto.
- Nel caso di presbiteri accusati/condannati è obbligatorio effettuare una **perizia psichiatrico-psicologica** esterna, con il sacerdote coinvolto che si sottopone a una visita personale.
- Le persone in posizione di governo devono instaurare e incarnare una sincera **cultura dell'errore**. Il riconoscimento retrospettivo di errori facilita, in via preventiva, decisioni corrette nei casi attuali.
- Le decisioni di prevenzione devono orientarsi a una **prognosi di rischio** (e non soltanto a un accertamento penale di colpevolezza). I responsabili devono porsi le seguenti domande di controllo: un educatore che si è fatto notare per un comportamento sospetto potrebbe continuare a lavorare a

stretto contatto con minori? E se la risposta è **no**, perché un caso problematico e comparabile di un presbitero dovrebbe essere valutato diversamente?

Westpfahl Spilker Wastl
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Dr. Ulrich Wastl
Avvocato

Philipp Schenke
Avvocato